

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 138936, con la quale il Sig. Lauricella Nicolò nato a Palermo il 04/07/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 04/02/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 153505 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali che il Sig. Lauricella Nicolò ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 3, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà – ai sensi del comma 5 del predetto articolo - i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 04/02/2017;
- VISTA la nota prot. n. 976 del 23/01/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. Lauricella Nicolò, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 16023 del 09/02/2017 con la quale si comunica al Sig. Lauricella Nicolò che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/02/2017;
- VISTO il D.A. n. 177 Gr. IX del 01/09/1986 - registrato alla Corte dei conti il 03/01/1987, reg. n. 1, fgl. n. 2 - con il quale il Sig. Lauricella Nicolò è stato nominato, a decorrere dal 01/06/1985, Assistente Amministrativo del ruolo regionale di cui alla tab. "A" allegata alla l.r. n. 41/85;
- VISTO il D.D.S. n. 5735 del 16/10/2002 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 13/11/2002 al n. 6388 - con il quale in favore del Sig. Lauricella Nicolò sono stati valutati utili ai fini di quiescenza anni 05 mesi 04 giorni 00;
- VISTO il D.D.G. n. 05656 del 22/12/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali al n. 81 il 26/01/2004 - con il quale il Sig. Lauricella Nicolò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" – posizione economica "4" - con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che il Sig. Lauricella Nicolò, alla data del 15/02/2017, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 07 giorni 12 e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 15/02/2017	31	08	15
Servizio valutato utile ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 5735/2002)	05	04	00
Totale	37	00	15

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2017 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Lauricella Nicolò nato a Palermo il 04/07/1955, categoria "D" - Funzionario direttivo - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 10 FEB 2017



IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Dott. Giovanni Angileri

IL FUNZIONARIO
Ivan Di Bona